

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 307-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1963
(V. Stampato n. 589)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 novembre 1963*

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1964

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458,
sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro dell'industria e commercio di concerto con quello della sanità, è già stato discusso ed approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Gli scopi che esso intende raggiungere sono essenzialmente i seguenti:

a) adeguare l'attuale disciplina della vendita al dettaglio delle carni — vecchia di oltre trent'anni — alle nuove esigenze poste dal mutamento dei sistemi di commercializzazione e dalle abitudini dei consumatori;

b) ridurre i costi di distribuzione, favorendo il consumo di certe specie di carni, come le suine e le congelate, che oggi trovano difficoltà di immissione al consumo per l'inadeguatezza del sistema di distribuzione.

Per la verità i Ministeri interessati ed in particolare quelli dell'interno, dell'industria e Commercio e della sanità, hanno sentito in passato la necessità di favorire lo sviluppo degli esercizi di vendita al dettaglio verso forme più razionali e moderne di distribuzione delle carni, e con proprie circolari ai prefetti, hanno consigliato ed appoggiato la vendita di tutte le carni negli spacci di macelleria.

Basti ricordare soltanto le principali di esse e le ultime in ordine di tempo, quali quella del Ministero dell'interno n. 23/60 n. 15.100 del 22 settembre 1960, quella numero 1356/C protocollo 158075 del Ministero dell'industria e commercio del 22 agosto 1960, quella n. 630/AG/7430 del 21 ottobre del Ministero della sanità, e quell'ultima in ordine cronologico dell'11 giugno 1963 protocollo 163695 del Ministero dell'industria e commercio, onorevole Colombo.

In detta ultima circolare è testualmente affermato quanto segue:

« ... in proposito questa amministrazione d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità, ritiene che l'esigenza di veri e propri negozi della carne sia nel momento attuale particolarmente opportuno. Tali negozi infatti offrirebbero ai consumatori la possibilità di rifornirsi di tutti

i tipi di carne desiderati e consentirebbero agli esercenti una più larga ripartizione delle spese generali e quindi un contenimento dei prezzi al minuto dei singoli tipi di carne ».

A sua volta il Ministero della sanità così afferma nella sua circolare di sopra richiamata:

« ... Il principio sopra enunciato della convenienza di vendere nello stesso spaccio carni ricavate da animali da macello di specie diverse, trova consenziente questo Ministero.

Il concentramento per la vendita di tutte le carni ammesse al libero consumo in un unico spaccio, permette infatti una efficace vigilanza da parte dei servizi veterinari comunali, contribuendo a migliorare l'igiene dei locali e delle condizioni di vendita ».

A sua volta la circolare del 22 agosto 1960, n. 1356/C del Ministero dell'industria e commercio, fra l'altro, così afferma:

« ... La vendita di carni di diverse specie di animali nelle macellerie potrebbe anche incrementare il consumo delle carni suine, che è in genere molto limitato, » mentre « la vendita di carni di diversa specie di animali in uno stesso spaccio, può consentire una più larga ripartizione delle spese generali e quindi una minore incidenza dei costi di distribuzione sui prezzi di vendita al pubblico ».

Come si evince, i Ministeri hanno sentito e suggerito la necessità di una evoluzione nel sistema distributivo al dettaglio delle carni; senonchè le circolari ministeriali non hanno potuto avere, ancorchè ribadito per anni, l'efficacia desiderata.

Ciò lo si deve proprio al fatto che la materia è tuttora regolata dall'anacronistico ed ormai superatissimo decreto-legge del 1930.

Di qui la necessità di una sostanziale modificazione che viene oggi sottoposta al nostro esame.

Tale modificazione s'impone per una serie di motivi che vengono sinteticamente qui indicati:

1) opportunità ed esigenza di dare una fisionomia moderna e razionale all'eserci-

zio di macelleria ed alla relativa professione, che sia unica in tutto il territorio nazionale;

2) necessità di ripristinare ovunque la esatta osservanza della disciplina annonaria ed igienico-sanitaria sulle carni, voluta dalle leggi vigenti;

3) opportunità e necessità di uniformare la situazione italiana della commercializzazione e distribuzione delle carni a quella degli altri Paesi ed in modo particolare a quelli del M.E.C., in cui come è ben noto, tutte le carni di ogni specie e categoria comunque lavorate e trasformate vengono vendute in un unico spaccio specializzato.

4) necessità tecnica ed economica di utilizzare integralmente tutta la carcassa animale compresa la utilizzazione dei tagli meno richiesti, con la confezione di insaccati freschi e misti, nonchè con la produzione di altri prodotti confezionati, che si possono realizzare soltanto se tutte le carni di tutte le specie «sempre escluse le equine» sono riunite nello stesso spaccio;

5) possibilità attraverso la vendita di tutte le carni nell'esercizio di macelleria di mettere a disposizione a prezzi più accessibili ottime carni con integro valore proteico, in grado di coprire la necessità di proteine animali così carenti, come hanno ripetutamente affermato alti congressi scientifici, nella dieta alimentare della nostra popolazione, il cui consumo di carni occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria delle nazioni europee.

6) opportunità di ridurre l'incidenza dei costi di distribuzione a tutto vantaggio dei consumatori, i quali inoltre verrebbero a godere della migliore possibilità di scelta fra le varie carni e di una maggiore comodità nell'acquisto.

Tutti questi elementi che, come vedete, sono di natura economica tecnica, igienico sanitaria e sociale concorrono ad avvalorare la modificazione che deve essere introdotta all'articolo 4 del vecchio disegno di legge per consentire la vendita di tutte le specie di carni (equine escluse) nello spaccio di macelleria, adeguando così la legisla-

zione italiana del settore a quella di tutti gli altri paesi europei.

Del pari deve essere abrogato l'articolo 5 del disegno di legge n. 1458 perchè esso esclude praticamente ogni possibilità di consumo delle carni congelate da parte della nostra popolazione.

Infatti non vi è alcuna possibilità d'immettere un considerevole quantitativo di tale tipo di carne al consumo, senza utilizzare la rete distributiva in atto che raggiunge capillarmente ogni consumatore.

Le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge in esame ovviano a tale situazione, per cui l'approvazione di esse è necessaria ed urgente.

Il disegno di legge stesso cautela, in maniera ortodossa, il consumatore.

Infatti, l'articolo che autorizza la vendita di tutte le carni (escluse le equine) nello spaccio di macelleria, demanda ad apposito decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con quello della sanità la emanazione di una speciale disciplina alla quale dovranno sottostare tutti quegli spacci che intendono avvalersi dell'autorizzazione prevista dalla legge in esame, e che stabilirà inoltre il tipo di bollatura più adatto per evitare ogni confusione tra carni fresche e congelate.

Così operando, si segue esattamente il criterio ed il sistema di regolamentazione che è in atto in tutti i Paesi più progrediti e fra questi citiamo la Francia, la Germania, la Svizzera, il Belgio, la Danimarca, la Svezia, gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra, in cui si fa un grande consumo di carne sia fresca che congelata che viene venduta nel medesimo spaccio sia per poterne garantire, dal punto di vista igienico sanitario, la migliore distribuzione, sia per assicurarne la capillarità della immissione al consumo, in modo da soddisfare le esigenze di tutta la popolazione.

Non possiamo, comunque, nasconderci che il disegno di legge di che trattasi, allorchè fu esaminato dall'altro ramo del Parlamento, fu oggetto di un'ampia discussione da parte dei colleghi della Camera. Ampia discussione che accentuò una certa perples-

sità sui seguenti punti in merito alla prevista vendita delle carni congelate:

a) l'approvazione del presente disegno di legge avrebbe fortemente danneggiato gli allevatori nazionali;

b) con le norme del provvedimento venivano a non essere convenientemente tutelati i consumatori consentendosi contemporaneamente la speculazione e la frode da parte dei macellai;

c) il contrasto tra le diverse categorie di commercianti nel settore.

In merito al primo punto non c'è chi non veda che l'attuale produzione nazionale non sia assolutamente sufficiente alle continue richieste del consumo di carne. Consultando le statistiche ufficiali, provenienti dall'annuario Statistico agrario, notiamo infatti che la consistenza del patrimonio zootecnico nazionale dal 1952 al 1962 non ha subito sensibili incrementi. Infatti nel 1952 si registrava l'esistenza dei seguenti capi: - bovini 8 milioni 708.000 - equini 1.892.000 - ovini 10 milioni 200 - caprini 2.113.000 - suini 4.215.000, mentre nel 1962: - bovini 9.300.000 - equini 1.200.000 - ovini 7.800.000 - caprini 1.700.000 - suini 4.988.000. Di contro a questa consistenza — che peraltro per gli equini, ovini e caprini ha registrato una diminuzione — i consumi annuali *pro capite* di carne, espressi in chilogrammi, fissati nel 1952 in Kg. 7,3 per la carne bovina - Kg. 4,4 per la suina - Kg. 1 per la ovicaprina - sono passati nel 1962 a Kg. 15,1 per la bovina - Kg. 5,2 per la suina - Kg. 0,8 per la ovicaprina - e Kg. 1 per la equina. Il che significa che, mentre aumentano sensibilmente i consumi *pro capite*, la produzione o diminuisce o aumenta leggermente. E, tenendo presente l'aumento del consumo *pro capite* negli anni venturi, aumento determinato anche dal progressivo benessere e dal necessario allineamento con altri popoli più progrediti nella scelta dei consumi, nel 1972 si dovrebbe prevedere il seguente consumo *pro capite* di carni espresso in chilogrammi: - carne bovina Kg. 25 - suina Kg. 9 - ovicaprina Kg. 1 - equina Kg. 0,7.

Dimodochè, all'incremento del consumo della carne *pro capite*, non corrisponde og-

gi la produzione nazionale, nè può corrispondervi domani, tenuto presente l'attuale progressivo abbandono della montagna e delle campagne, e quindi l'inevitabile diminuzione di produzione di carne nel nostro Paese.

A questo punto c'è da far presente che, il Governo ed il Parlamento debbono operare ogni sforzo per incrementare, nel settore agricolo, la produzione delle carni nel nostro Paese. E l'indirizzo programmatico dell'attuale Governo ci fa bene sperare in questo settore.

Ciò nonostante però, è opportuno provvedere perchè il consumo della carne non debba, nel nostro Paese, essere limitato nè in questo periodo nè nei successivi periodi.

È sempre per la tutela della produzione nazionale, bisogna tener presente che le licenze di importazione delle carni congelate debbono essere rilasciate nei momenti nei quali la introduzione di tale merce non debba essere di nocumento per i nostri allevatori; così è stato anche chiaramente auspicato dall'altro ramo del Parlamento ed, in tal senso furono presentati ordini del giorno, accettati dal Governo nella discussione del presente disegno di legge.

In merito al secondo punto c'è da far presente che il disegno di legge, così come approvato dalla Camera dei Deputati, contiene tutte le garanzie per la tutela dei consumatori.

Per quanto sia difficile distinguere in questo settore il lecito dall'illecito, tuttavia non può non ritenersi tranquillante la organizzazione della vendita delle carni congelate secondo il disegno di legge al nostro esame. La presenza di insegne e tabelle, esterne ed interne ai negozi, contenenti, in maniera ben visibile, lo stato della carne stessa, la specie e le specie degli animali (di cui parla il primo comma dell'art. 4) debbono costituire un serio motivo di tranquillità e garanzia.

A ciò deve aggiungersi la speciale organizzazione che debbono avere i negozi abilitati alla vendita delle carni congelate, organizzazione che deve essere riferita anche alla esistenza di banconi ed esposizioni separate; come devesi aggiungere la prevista salvaguardia degli spacci con attrezzature e dimensioni non confacenti, i quali possono

vendere soltanto in giorni prestabiliti la carne congelata, con divieto assoluto di vendere, in questi stessi giorni, la carne fresca, giusta quanto stabilisce il 2° comma dell'articolo 4.

Quanto precede rappresenta, se non una garanzia assoluta per gli interessi dei consumatori, tuttavia quello che lo scrupolo del legislatore poteva prevedere nella giusta preoccupazione che il consumatore non fosse frodato nel momento dell'acquisto.

V'è ancora da far presente che l'introduzione al libero commercio delle carni congelate non può costituire motivo di speculazione da parte degli esercenti macellai, giacchè il prezzo di vendita delle carni stesse è fissato dal C.I.P., secondo quanto stabilisce l'ultimo comma dell'art. 4.

Infine un'ulteriore valvola di sicurezza per la tutela degli interessi dei consumatori e per evitare le speculazioni è data dal fatto che la legge in esame ha uno scopo sperimentale, prevedendo l'art. 6 la durata di un solo anno.

Durante questo anno di nuova regolamentazione sulla disciplina della vendita delle carni si vedrà se il sistema innovativo ha dato dei buoni frutti o no. Se il risultato sarà negativo, il legislatore modificherà il sistema.

Durante la discussione davanti alla Camera dell'attuale disegno di legge, si evidenziarono anche elementi di disapprovazione da parte di alcune categorie di commercianti. Questi hanno fatto sentire ancora la loro voce, presso la nostra Commissione, in contrasto con il disegno di legge. Sono arrivati infatti al relatore, come si deve ritenere che siano anche arrivati agli onorevoli colleghi del Senato, degli appunti, lettere da parte dei salumieri, pollivendoli, rivenditori carni suine, agnellai e da parte dell'Unione Nazionale Consumatori. I primi rivendicano la possibilità di essere anche loro abilitati a vendere carne di qualsiasi specie animale, fresca o congelata, mentre l'unione Nazionale Consumatori, fa affidamento sul lato psicologico e insiste sull'eventuale frode commerciale. Abbiamo già visto di sopra la difficoltà di questa presunta frode, difficoltà che dovrà essere eliminata con l'emanazione del decreto con il quale il Ministro per l'industria e

commercio, di concerto con quello della sanità, dovrà regolamentare la vendita delle carni congelate. Si tratta di richiedere al Governo che questo decreto sia formulato in maniera più oculata possibile. Si tratta di insistere perchè i controlli siano i più scrupolosi, e si tratta, infine, di richiedere tutti i bolli, a secco o ad inchiostro, che sia possibile mettere nelle carni onde evitare la frode; ma non si può eliminare la immissione nel consumo delle carni congelate, sia perchè il fabbisogno richiede molto di più delle nostre attuali disponibilità e sia perchè la carne congelata, pur mantenendo tutte le sue qualità organolettiche, costa molto di meno, ed è pertanto più accessibile ai ceti meno abbienti ed ai ceti popolari.

In forza delle predette considerazioni, il sottoscritto, nel riferire alla 9ª Commissione permanente in sede deliberante, concludeva per l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; in subordine faceva ugualmente presente che la Commissione poteva, ove lo avesse ritenuto opportuno, modificare il disegno stesso nel senso di accogliere le richieste dei pollivendoli, dei rivenditori delle carni suine fresche e degli agnellai, statuendo, in tal modo, per tutti il principio della bottega della carne.

* * *

Presso la 9ª Commissione permanente del Senato, si sviluppò un'ampia ed appassionata discussione, alla quale hanno partecipato tutti i suoi membri. In quell'occasione, riaffiorarono le perplessità che erano già emerse nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento e, soprattutto, si evidenziò una tenace opposizione al principio del circuito unico nella vendita delle carni fresche e delle carni congelate.

Nella prima riunione si arrivò perciò a concludere per la nomina di un Comitato ristretto, il quale, nelle tre riunioni tenute, purtroppo non riuscì a formulare un testo concordato.

Sicchè fu giocoforza tornare in Commissione per l'ulteriore esame del disegno di legge in questione.

In questa seconda fase — sempre con appassionante discussioni — si arrivò ad approvare l'articolo 1 senza alcuna modifica, e l'articolo 2 con la sola modifica della soppressione della parola: « adulto », alla lettera e), ritenendo ultronea detta parola, giacchè, quando si parla di suini, si intende naturalmente riferirsi ai suini adulti, e non ad esempio, ai così detti lattonzoli.

Diversa sorte ha invece subito l'articolo 3, il quale, dopo le rituali votazioni, sarebbe risultato del seguente tenore: « Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte ».

« Negli stessi spacci può, con provvedimento dell'Autorità comunale competente, essere autorizzata anche la vendita delle carni insaccate fresche di pronto consumo ».

In altri termini, con l'avvenuta approvazione dell'articolo 3 nella dizione sopra riportata, sarebbe stata soppressa la possibilità della vendita delle carni congelate negli stessi spacci abilitati a vendere le carni fresche, e sarebbe stata altresì soppressa la possibilità di vendere in questi spacci le carni insaccate fresche di pronto consumo. Oltre a ciò, naturalmente, vi sarebbe stata la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 così come approvato dalla Camera dei deputati, oltre alla soppressione della parola: « bovine » al primo comma. Il che, naturalmente, si concreta nella volontà espressa dalla Commissione di eliminare il principio del circuito unico nella vendita delle carni congelate, circuito unico che sarebbe stato riproposto da altri colleghi subordinandolo alla decisione dell'Autorità comunale competente con un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, sul quale si è svolta una contrastata discussione e che non è giunto a votazione, a seguito della presentazione della richiesta del rinvio in Aula da parte del prescritto numero di senatori appartenenti ai Gruppi del P.S.I. e del P.S.D.I.

Per la dovuta esattezza e chiarezza si deve far presente che, oltre all'emendamento aggiuntivo e sostitutivo dell'ultimo comma

dell'articolo 3 di cui sopra, è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo e sostitutivo sempre dell'ultimo comma dello stesso articolo ed un altro emendamento costituente l'articolo 3-bis. Con questi due ultimi emendamenti si è voluto consentire il circuito unico soltanto nei Comuni e nelle frazioni di Comuni dove esistono, alla data della pubblicazione della legge, non più di tre spacci di vendita di carne; e ciò sempre nella sfera della discrezionalità della pubblica autorità comunale. Lo stesso circuito unico — sempre secondo gli stessi emendamenti — si sarebbe voluto istituire, a facoltà della autorità comunale, nelle località di cura, soggiorno e turismo. In questi stessi spacci di vendita promiscua di carni fresche e congelate è sempre inibita la vendita delle carni insaccate fresche di pronto consumo e di carni macinate.

Nella fase di discussione del presente disegno di legge presso la 9ª Commissione in sede deliberante, sono stati presentati altri emendamenti per i successivi articoli del disegno stesso.

Per quanto si riferisce all'articolo 4, vi sono alcuni emendamenti soppressivi del primo e del secondo comma, ed un emendamento, piuttosto formale, riguardante pure il secondo comma dello stesso articolo 4.

Per quanto si riferisce all'articolo 5, è stato presentato un emendamento tendente ad aumentare la sanzione pecuniaria e ad inasprire la prevista sospensione della licenza fino all'esito del giudizio penale.

Un coro piuttosto unanime ha colpito infine la validità di un anno della legge stessa, contenuta dall'articolo 6.

Tutto questo è risultato dall'ampia ed appassionata discussione presso la Commissione Industria e commercio.

Il relatore non ha ritenuto opportuno esprimere alcun pensiero, limitandosi a rappresentare — spera con esattezza — il risultato della discussione stessa.

Egli, però, non può esimersi dal richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di dover provvedere con urgenza all'esame del disegno di legge, sia per il fatto che attualmente la produzione na-

zionale non può soddisfare l'enorme richiesta di consumo di carne, sia per il fatto che la carenza legislativa del settore è proprio quella che può favorire e non eliminare eventuali frodi commerciali.

Attualmente, l'approvazione del disegno di legge così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, anche se non rappresenta una buona soluzione dell'assillante problema della disciplina della vendita delle carni, consentirebbe di affrontare congruamente la situazione inerente al settore con un valido contributo per la stabilizzazione dei

prezzi nella crescente richiesta del consumo di questo genere alimentare di primaria importanza.

Tenuto presente che nella Commissione si è già formato il sopra descritto accordo sugli articoli 1 e 2 e su parte dell'articolo 3, l'Assemblea dovrà ora pronunciarsi sulla restante parte del provvedimento e sugli emendamenti già avanzati nella Commissione stessa e che potranno eventualmente essere ripresentati.

BERNARDINETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Art. 2.

È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltrechè dal boilo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

- a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro;
- b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
- c) per gli equini: (categoria unica) equino;
- d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
- e) per i suini: (categoria unica) suino adulto;
- f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Art. 3.

Negli spacci destinati alla vendita di carni bovine possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato, nonchè insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad eccezione di quelle equine e di bassa macel-

leria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata.

Art. 4.

Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, insaccate fresche di pronto consumo, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Anche pendendo procedimento penale può essere ordinata la sospensione sino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la revoca della licenza di vendita al pubblico, dall'autorità amministrativa che l'ha concessa.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha la durata di un anno.